

PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Criteri generali e competenza
- Art. 3 Tipologia degli interventi
- Art. 4 Beneficiari
- Art. 5 Presentazione ed istruttoria delle domande
- Art. 6 Concessione
- Art. 7 Liquidazione
- Art. 8 Pubblicazioni sul sito Istituzionale della Provincia
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 241/1990 i criteri, le modalità, nonché le forme di pubblicità per la concessione di contributi, sussidi e la attribuzione di vantaggi economici a favore di iniziative di soggetti pubblici e privati svolte nel quadro delle funzioni amministrative di interesse provinciale finalizzate alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità provinciale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 2 Criteri generali e competenza

1. Le procedure di erogazione dei contributi economici si conformano ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Alla concessione dei benefici economici provvede il dirigente competente per materia attenendosi alle procedure di cui agli articoli seguenti del presente regolamento, nonché ai seguenti criteri generali:
 - a) conformità agli obiettivi generali della Provincia fissati dalla Legge, dallo Statuto e dagli atti di programmazione approvati dal Consiglio provinciale e valenza provinciale dell'iniziativa;
 - b) tutela della persona umana, della famiglia e della qualità della vita;
 - c) promozione del patrimonio culturale, ambientale e sociale della Provincia di Brescia e della sua immagine;
 - d) promozione di iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi con particolare attenzione all'istruzione, al mondo giovanile, del tempo libero e dello sport;
 - e) sostegno e valorizzazione delle attività economiche e produttive;
 - f) sviluppo e valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio;
 - g) sostegno alle categorie socialmente deboli ed alle nuove forme di emarginazione.
3. Ogni dirigente, nell'ambito della propria autonomia gestionale e tenuto conto della specificità delle competenze attribuite per materia, potrà valutare l'opportunità di procedere, nell'ambito di ognuno dei criteri di cui sopra, ad un'ulteriore fase di dettaglio, per predeterminare una oggettività di valutazione.

Art. 3 Tipologia degli interventi.

1. Il termine contributo, di cui al presente regolamento, definisce qualsiasi elargizione facoltativa disposta dalla Provincia sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, di cui all'art. 12 della legge 241/1990, ivi compresa la concessione a titolo gratuito di spazi, attrezzature o altri beni di proprietà della Provincia, volta a sostenere un'iniziativa di un ente pubblico o privato con o senza personalità giuridica.

2. L'iniziativa sostenuta dal contributo deve essere coerente con i criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Non sono da includersi tra le iniziative ammissibili i contributi a sostegno di spese di gestione ordinaria.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le erogazioni economiche che avvengano per protocollo d'intesa, convenzione, accordo di programma, accordi di cui all'art. 15 della Legge 241/1990 o sotto forma di erogazione di servizi, con il coinvolgimento di uno o più soggetti pubblico-privati e sempre nell'ambito delle finalità proprie dell'ente. Non si applica il presente regolamento nei casi di erogazioni di denaro o altro vantaggio economicamente valutabile che siano disciplinati da normative specifiche e/o speciali.

Art. 4 Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi possono essere Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati (così come previsti e disciplinati dal codice civile), la cui attività, accertata con le modalità di cui all'articolo seguente, rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro o sia diretta ad organizzare iniziative, manifestazioni e interventi di interesse pubblico e provinciale.

Art. 5 Presentazione ed istruttoria delle domande

1. L'erogazione dei contributi è concessa con atto dirigenziale, previa istruttoria delle richieste pervenute ed assegnate sulla base delle competenze ed attività riferite a ciascuna posizione dirigenziale.
2. La procedura di erogazione di contributi, espressamente disposta dalle presenti norme regolamentari, potrà essere sottoposta a direttive da emanarsi da parte della Giunta relativamente ad obiettivi specifici. In particolare, in ciascun ambito di intervento, potranno essere emanate indicazioni concernenti particolari eventi (mostre, restauri, celebrazioni, eventi eccezionali, ricorrenze particolari ecc) e/o indicazioni di carattere specifico relativamente a progetti/iniziative che risultino presenti in atti programmatori, di particolare rilevanza per l'attuazione del programma di mandato dell'Ente. In assenza di direttive, le priorità di intervento, nell'ambito dei fondi previsti con l'approvazione del Bilancio di previsione, potranno essere desunte dagli obiettivi assegnati con il Peg dell'anno di riferimento.
3. Al fine di consentire un'adeguata programmazione degli interventi, le domande dovranno pervenire entro il 31 maggio, per il primo semestre dell'anno, e entro il 31 ottobre per il secondo semestre. I Settori potranno indicare, tramite la pubblicazione di specifici bandi, termini diversi per la presentazione delle domande di contributo.
4. Il dirigente ha, in ogni caso, la possibilità di valutare richieste di contribuzione per eventi/iniziative che, in quanto legati ad eventi non prevedibili, quali le calamità naturali, siano presentate fuori termine, sempre che l'evento/iniziativa risulti meritevole di particolare apprezzamento e risulti sussistente la conseguente compatibilità finanziaria.
5. Le domande, da redigersi in carta semplice, devono pervenire unitamente al programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento, corredato da dettagliata descrizione delle attività che devono essere rispondenti ai criteri e requisiti previsti dal vigente regolamento, dal piano dei costi e dei ricavi, con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati e dalla dichiarazione dell'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa. Le domande devono altresì contenere una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione/Ente proponente che la richiesta oggetto di contribuzione non è stata inoltrata ad altri settori della Provincia per analoga iniziativa. Le domande di richiesta di contributo devono essere redatte secondo i moduli predisposti dal settore competente e resi disponibili sul sito istituzionale della Provincia.
6. Le domande devono indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente cui verrà erogato il contributo.

7. La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa che, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento, ne verifica l'ammissibilità e la rispondenza ai criteri di cui all'art. 2.

Art. 6 Concessione

1. L'ammontare del beneficio economico concesso non potrà, in ogni caso, superare il 40% della spesa preventivata, tranne i casi di contributi straordinari concessi per eventi non prevedibili legati a calamità naturali.
2. Ad uno stesso soggetto non potrà essere corrisposto più di un contributo per la stessa iniziativa, valutando la stessa nella sua globalità e non per aree di intervento. Qualora l'iniziativa rivesta carattere di trasversalità rispetto ad altre aree di intervento, il dirigente interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potrà valutare l'opportunità di sviluppare sinergie tra le aree interessate per eventuali cofinanziamenti a favore dell'iniziativa presentata, sempre nel limite del 40%.
3. Non potranno essere concessi contributi a favore di organizzazioni partitiche, loro articolazioni politico-organizzative o associazioni da loro dipendenti.

Art. 7 Liquidazione

1. La liquidazione è disposta dal dirigente, conseguentemente all'atto di concessione del contributo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, previa verifica dello svolgimento effettivo dell'iniziativa sulla base del programma inoltrato e su presentazione del rendiconto economico finanziario redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. Dal rendiconto economico dell'iniziativa dovrà evidenziarsi che le eventuali entrate economiche, realizzatesi a seguito dello svolgimento dell'iniziativa, risultino inferiori alle spese, a dimostrazione del carattere non lucrativo dell'iniziativa e, comunque, il contributo concesso dovrà rispettare il limite del 40% della spesa effettiva.
2. Qualora l'iniziativa non si sia svolta o si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto, il dirigente potrà, previa valutazione, disporre la revoca del beneficio concesso.
3. Si decade automaticamente dal beneficio economico per omessa presentazione della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa o dalla comunicazione della concessione del contributo, se più favorevole.

Art. 8 Pubblicazioni sul sito Istituzionale della Provincia.

1. Tutti i benefici concessi ai sensi del presente regolamento sono raccolti annualmente nell'Albo dei beneficiari di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, tenuto ed aggiornato dal settore Servizi Finanziari di questa Amministrazione e pubblicato sul sito Istituzionale della Provincia di Brescia.
2. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, la concessione di vantaggi economici di qualunque genere è soggetta alla pubblicità sul sito ufficiale dell'ente nella sezione "Trasparenza" secondo le modalità indicate nell'articolo stesso.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, costituito da n. 8 articoli, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio visibile sul sito Istituzionale della Provincia di Brescia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività della Provincia.